

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI "AUTOBUS"
DI OGNI CLASSE E CATEGORIA.
DURATA DEL SISTEMA: DAL 01.08.2008 AL 31.07.2011.**

CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI N. 26 AUTOBUS, ALIMENTATI A GASOLIO O A GAS METANO, SUDDIVISA IN TRE LOTTI (N. 10 DI CLASSE I VERSIONE URBANA, N. 3 DI CLASSE I VERSIONE SUBURBANA E N. 13 DI CLASSE II).

Premessa:

l'oggetto dell'appalto ("fornitura di n. 10 autobus di classe I in versione urbana, di n. 3 autobus di classe I in versione suburbana e di n. 13 autobus di classe II, alimentati a gasolio o a gas metano") viene indicato, per brevità, come "**fornitura**";
per "**ATV**" o "**Cliente**", si intende l'Azienda Trasporti Verona s.r.l.;
per "**Impresa**" o "**Fornitore**", si intende l'impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto della fornitura oggetto dell'appalto.

1. Oggetto della fornitura e prescrizioni generali.

Il presente Capitolato speciale disciplina la fornitura (compravendita ai sensi del Codice Civile) all'Azienda Trasporti Verona s.r.l. di n. 26 autobus, alimentati a gasolio o a gas metano, da adibire al servizio pubblico di linea, suddivisa nei seguenti tre lotti:

- LOTTO N. 1:** n. 10 autobus appartenenti alla classe I, secondo quanto indicato dal Decreto 20.6.2003, in allestimento urbano, alimentati a gas metano e di lunghezza indicativamente compresa tra m. 10.40 e m. 11.00, a due assi;
- LOTTO N. 2:** n. 3 autobus appartenenti alla classe I, secondo quanto indicato dal Decreto 20.6.2003, in allestimento suburbano, alimentati a gas metano e di lunghezza indicativamente compresa tra m. 17.80 e m. 18.75, a tre assi;
- LOTTO N. 3:** n. 13 autobus appartenenti alla classe II, secondo quanto indicato dal Decreto 20.6.2003 in allestimento extraurbano di linea e di lunghezza indicativamente compresa tra m. 13.50 e m. 14.10, a tre assi.

Detti autobus, parzialmente finanziati dalla Regione Veneto, dovranno rispondere, oltre che ai requisiti previsti dalla D.G.R. Veneto 08.08.2008 n. 2241, dalla D.G.R. Veneto 16.09.2008 n. 2463 e successive D.G.R. di assegnazione, alle prescrizioni del presente Capitolato e a tutte le norme disciplinanti il trasporto pubblico mediante autobus.

A titolo esemplificativo, si rammenta l'osservanza delle normative seguenti:

- le norme contenute nel Decreto 20 giugno 2003 "*Recepimento della Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001*", e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti

- a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica alle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, (S.O. n. 129 alla G.U. n°183 del 8 agosto 2003); e s.m.i.
- Decreto 12 settembre 2003 pubblicato nella GURI serie generale n°259 del 07 novembre 2003 *“Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi”* e s.m.i.
 - Prescrizioni del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, e/o s.m.i. e nel *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”* approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.. Alla riforma del Codice della Strada contenuta nel D.L. 27 giugno 2003, n°151, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2003, n°214 e s.m.i.;
 - al rispetto dei contenuti della Direttiva 2004/104/CE [compatibilità elettromagnetica (EMC)], e s.m.i.;
 - al rispetto delle norme in materia di emissioni motori con riferimento alla direttiva 2005/55/CE e s.m.i.;
 - alle norme relative all'utilizzo del gasolio e del gas metano per l'autotrazione.

Il veicolo offerto deve essere omologato, nella versione offerta o nella sua versione base, almeno in uno dei paesi dell'Unione Europea, alla data di presentazione dell'offerta, in conformità alle norme vigenti.

Il veicolo offerto deve essere omologato in Italia nella sua versione definitiva richiesta, alla data di consegna del primo veicolo.

Rimane ferma la disciplina del Codice Civile in tema di compravendita.

2. Procedura e criterio di aggiudicazione. Importi a base di gara.

La fornitura viene aggiudicata mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 232, comma 13 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, con il criterio, per ogni singolo lotto, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. n. 163/2006.

Gli elementi di valutazione e di attribuzione dei punteggi sono riportati, per ogni singolo lotto, nell'allegato A *“Caratteristiche tecniche e attribuzione punteggi”*.

Non saranno accettate offerte superiori ai prezzi onnicomprensivi a base di gara sotto indicati:

- **Lotto 1: Euro 275.000,00** (duecentosettantacinquemila/00) + IVA per ciascun autobus;
- **Lotto 2: Euro 390.000,00** (trecentonovantamila/00) + IVA per ciascun autobus;
- **Lotto 3: Euro 245.000,00** (duecentoquarantacinquemila/00) + IVA per ciascun autobus;
- **Opzione “Aeroporto” per alcuni veicoli del Lotto 3: Euro 21.000,00** (ventunomila/00) + IVA per ciascun autobus.

3. Collaudi e termini di consegna.

3.1. Fasi di collaudo

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus, oggetto della presente fornitura, saranno articolate nelle seguenti fasi:

- **verifiche in corso di produzione;**
- **collaudo di fornitura;**
- **collaudo di accettazione/consegna;**
- **verifica di esercizio;**
- **collaudo definitivo.**

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, mentre non impegnano in alcun modo il Cliente, non sollevano comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dal Cliente per i collaudi.

3.2. Subforniture

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore dovrà produrre specifica dichiarazione di *“conformità ed adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti forniti dai subfornitori al Capitolato speciale, assumendosene la piena responsabilità”*.

Su richiesta del Cliente il Fornitore, prima della consegna del primo veicolo, deve inviare al Cliente l'elenco dei sub-fornitori dei principali componenti installati sul veicolo, accompagnato dalla documentazione che comprovi l'esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha eseguito all'atto del ricevimento dei medesimi componenti.

3.3. Verifiche in corso di produzione

Il Fornitore deve trasmettere al Cliente - con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di inizio della produzione del primo veicolo - il piano di produzione degli autobus, integrato delle date di completamento previsto delle seguenti fasi produttive:

- realizzazione dell'autotelaio con scocca nuda;
- realizzazione dell'autotelaio con scocca lastrata;
- verniciatura, con pavimento pronto e prima della messa in opera dei rispettivi allestimenti particolari interni.

Il Cliente si riserva la facoltà di inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione indicato dal Fornitore, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di prendere visione delle caratteristiche dei materiali e degli allestimenti, dei metodi di lavorazione e dello stato dei lavori. Le verifiche in corso di produzione vengono eseguite a scopo meramente conoscitivo e collaborativo; esse pertanto non sono vincolanti e non impegnano in alcun modo ATV in relazione ai collaudi previsti.

3.4. Collaudo di fornitura

Il Fornitore s'impegna a comunicare per iscritto al Cliente, anche a mezzo fax, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi la data di ultimazione del ciclo produttivo del primo veicolo. Di contro

il Cliente provvederà, entro 10 giorni lavorativi dalla data comunicata, ad inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione per effettuare e completare il "Collaudo di fornitura", dandone specifica comunicazione.

Nel corso del collaudo il Cliente procederà ad accertare la completa corrispondenza del prodotto fornito al Capitolato Speciale, all'offerta ed alle specifiche contrattuali in genere, nonché la completezza degli allestimenti.

L'effettuazione delle prove di seguito richiamate avrà luogo di norma presso lo stabilimento di produzione ed il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Cliente, senza alcun onere aggiuntivo, il proprio personale tecnico e tutte le apparecchiature e/o attrezzature necessarie. A discrezione del Cliente, una o più prove potranno essere eseguite presso la propria sede o su un particolare percorso stradale.

È salva la facoltà del Cliente, nel corso del collaudo di fornitura, di eseguire tutte o parte delle prove di seguito indicate o di eseguirne altre che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza del veicolo alle prescrizioni di fornitura.

Il Cliente si riserva di effettuare le prove di collaudo su tutti gli autobus costituenti il lotto di aggiudicazione o di richiedere, per gli autobus non sottoposti alle prove di collaudo e per le prove non eseguite, la documentazione sostitutiva che avrà valore contrattuale.

Nel caso di esito negativo il Fornitore è tenuto ad intervenire, a propria cura e spese, e comunque senza determinare variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle difformità riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della difformità. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa, il Cliente potrà avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli adeguamenti richiesti.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano, qui di seguito, le prove più significative tra quelle effettuabili:

- 1) **Esame del veicolo e verifica delle masse**
L'esame del veicolo ha lo scopo di accertare la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle prescrizioni del Capitolato ed all'offerta, il rispetto delle norme cogenti e di buona tecnica ed il regolare funzionamento dei dispositivi installati, nonché di verificare la rispondenza delle masse del veicolo rispetto ai dati dichiarati dal Fornitore.
- 2) **Efficienza dei freni su banco prova**
La prova dell'efficienza dei freni deve essere eseguita al banco prova freni omologato e tarato.
- 3) **Marcia su strada**
Deve essere effettuata, con veicolo a vuoto una prova di marcia alle varie velocità, su pavimentazione ineguale opportunamente scelta, per verificare il comportamento generale del veicolo. In prova le sospensioni non devono generare oscillazioni anormali o di frequenza fisiologicamente fastidiosa per il passeggero, sia esso in piedi o seduto, e con particolare attenzione per il conducente. Devono essere eseguite varie prove di frenatura, in condizioni di velocità e di fondi diversi, al fine di verificare il comportamento del veicolo e confermare l'efficienza dell'impianto frenante.
- 4) **Tenuta all'acqua**
La prova di tenuta all'acqua deve essere effettuata con getti d'acqua in pressione, con direzione verticale e pressoché orizzontale, tali da investire rispettivamente il tetto ed il

perimetro del veicolo (fiancate laterali e frontali anteriore e posteriore) e preferibilmente anche il sottoscocca.

I parametri della prova sono:

- portata: 2000 l/min ÷ 6000 l/min;
- pressione: 1 bar ÷ 1,5 bar;
- durata prova 30 min;
- distanza dei getti dal veicolo: da 800 ÷ 1000 mm.

La prova è ritenuta superata se, al suo termine e successivamente, non si riscontra acqua all'interno del veicolo.

5) Tenuta dell'impianto pneumatico

La prova deve essere eseguita con tutti gli utilizzatori pneumatici asserviti. La prova di tenuta dell'impianto pneumatico ha lo scopo di accertare che la perdita di pressione dell'aria, partendo dal valore stabilizzato dopo l'intervento del gruppo di regolazione, sia inferiore nel complesso a 2 bar, e comunque inferiore a 0,5 bar per ogni sezione, dopo una sosta di almeno 10 ore.

6) Consumo combustibile

Saranno verificati i dati rilevati in fase di gara secondo la medesima modalità o i dati di consumo dichiarati in offerta.

7) Prova impianti del veicolo

Sarà verificato il regolare funzionamento dei principali impianti di bordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo sbrinatorio, climatizzazione, illuminazione interna ed esterna, sospensioni, porte, eccetera;

8) Verifica rumorosità interna ed esterna

Saranno verificati i dati prodotti in fase di gara secondo le modalità previste dalle relative norme.

9) Vibrazioni

Sarà verificata l'assenza di risonanze e vibrazioni fastidiose per i passeggeri o per il conducente, su tutte le parti dell'autobus.

10) Bilancio energetico

La verifica del bilancio energetico verrà effettuata simulando un percorso in regolare servizio passeggeri di 10 km (includendo fermate e sosta al capolinea).

I carichi inseriti saranno quelli normalmente utilizzati in esercizio nelle condizioni più gravose nelle ore notturne. La prova sarà eseguita secondo il "Rapporto Tecnico CUNA: Linee guida per la verifica del Bilancio Energetico Elettrico di Autobus di Classe I e di Classe II". Il risultato della prova sarà considerato positivo nel caso in cui l'energia erogata dall'alternatore sia superiore o uguale a quella assorbita.

11) Verifica sistema "sblocco freni"

Deve essere verificata la concreta possibilità di disinserimento del sistema di blocco del veicolo in caso di avaria dell'impianto pneumatico, tramite apposito dispositivo meccanico (a vite, a leva o con tirante), facilmente accessibile da apposita apertura ricavata nel passaruota o nel pavimento del veicolo e, se previsto, tramite dispositivo pneumatico.

- 12) Verifica di sostituibilità di un pneumatico a sospensione scarica (solo per gli autobus di classe II)
Deve essere verificata la concreta fattibilità dell'intervento su strada.
- 13) Verifica autonomia del veicolo
La prova verrà effettuata con il veicolo a due terzi del carico utile, completamente rifornito di carburante. Il veicolo percorrerà un percorso ricadente nel profilo di missione, in servizio di linea e cioè fermandosi alle fermate e al capolinea fino a completo esaurimento del carburante. La percorrenza maturata, calcolata mediante il contachilometri di bordo, non dovrà essere inferiore al 90% di quella dichiarata in offerta.
- 14) Prove di accelerazione, spunto in salita
Le prestazioni relative non dovranno essere peggiorative rispetto a quelle dichiarate di oltre il 10%.

3.5. Termini di consegna e Collaudo di Accettazione e computo dei termini

Gli autobus dovranno essere consegnati, salvo diversa indicazione, presso la sede di ATV SRL in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, solo dopo l'esito positivo del collaudo di fornitura.

I veicoli dovranno essere consegnati, anche ai fini dell'applicazione delle penali, nei seguenti termini:

- Lotto 1: giorni **210 (duecentodieci)** dalla data di stipula del contratto;
- Lotto 2: giorni **210 (duecentodieci)** dalla data di stipula del contratto;
- Lotto 3: giorni **180 (centottanta)** dalla data di stipula del contratto.

Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato speciale, nell'Allegato A "Caratteristiche tecniche e attribuzione punteggi" e nella lettera di invito, si applicano le norme di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile. Pertanto, salvo diversa specifica indicazione, i giorni si intendono di calendario comune, incluso il mese di agosto.

La firma del documento di trasporto (bolla di consegna) non costituisce accettazione del veicolo, essendo necessario il conseguimento dell'esito positivo, anche con riserva, del "Collaudo di Accettazione". Il collaudo di accettazione per il singolo veicolo avrà esito positivo solo quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- risulti superato, con esito positivo, il "Collaudo di fornitura";
- l'autobus sia stato condotto presso la sede di ATV, munito di regolare documento di trasporto;
- l'autobus risulti pulito, completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
- siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura;
- sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista;
- siano stati consegnati eventuali accessori, licenze, software o attrezzature a corredo, contrattualmente previsti;
- siano stati svolti i corsi di addestramento del personale tecnico del Cliente, previsti prima della consegna;

- risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria per l'immatricolazione;
- risultino consegnate le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria;
 - dichiarazione della prestazione delle garanzie previste;
 - dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da qualsiasi vizio;
 - dichiarazione di conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni delle D.G.R. di finanziamento;
 - dichiarazione che l'impresa si impegna a fornire un'adeguata formazione al personale ATV con le modalità contrattualmente previste;
 - dichiarazione attestante che tutti i veicoli del medesimo lotto di fornitura sono tra loro uguali in tutte le loro parti;
 - le ulteriori dichiarazioni a favore della Regione Veneto finalizzate alla richiesta, da parte di ATV, di erogazione dei finanziamenti relativi.

Resta inteso che il collaudo di accettazione non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati.

Qualora una o più delle condizioni sopra elencate non risulti soddisfatta ma il veicolo possa essere comunque utilizzato senza limitazioni per il servizio cui è destinato, ATV potrà concedere un collaudo di accettazione con riserva, trattenendo il 5% dal pagamento dovuto (relativo ai soli autobus collaudati con riserva).

Qualora il collaudo di accettazione avesse esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente specificandone le motivazioni e quindi riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna sopra indicati, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

3.6. Penali per ritardata consegna. Clausola risolutiva espressa.

I termini di consegna si intendono rispettati - anche ai fini dell'applicazione delle penali - qualora il veicolo, consegnato nei termini temporali massimi sopra indicati, abbia successivamente ottenuto l'esito positivo, anche con riserva, del Collaudo di Accettazione.

Qualora intervengano ritardi rispetto ai termini di consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,4 ‰ (zerovirgolaquattropermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus non consegnati; tale valore di penale sarà dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 40 (quaranta) giorni.

Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 (centoventi) giorni, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,6 ‰ (zerovirgolaseiper mille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus non consegnati.

La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'ammontare netto contrattuale relativo al lotto in questione.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse superare i 120 (centoventi) giorni, oppure qualora l'impresa aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento di una qualsiasi delle condizioni di cui al presente articolo, ATV potrà, senza necessità di previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. In tale evenienza ATV si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al concorrente successivo in graduatoria, senza peraltro che detto concorrente possa vantare alcun diritto o interesse legittimo o legittima aspettativa all'aggiudicazione.

Rimane comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore subito da ATV. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno costituire voci di danno:

- ricorso noleggio autobus;
- limitazione servizio offerto, con conseguente pagamento di penali e/o riduzione del corrispettivo da Contratto di Servizio;
- impegno straordinario per manutenzione ai veicoli fuori servizio;
- maggiori oneri per ricorso ad altro Fornitore;
- spese dell'eventuale indizione di nuova gara.

Qualora sia già intervenuto il positivo collaudo di accettazione di alcuni autobus, mentre per i rimanenti il Fornitore ritardasse la consegna oltre i termini suddetti o si rendesse inadempiente come sopra specificato, ATV potrà legittimamente rifiutare la consegna degli autobus rimanenti, fermo restando che le obbligazioni post-consegna assunte dal Fornitore rimangono valide per la parte di fornitura regolarmente eseguita.

A seguito dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, ATV emetterà una o più note di debito di valore corrispondente, che dovranno essere regolate prima dello svincolo della cauzione definitiva, anche mediante compensazione finanziaria con i crediti del Fornitore esigibili.

3.7. Verifica di esercizio

Entro dodici mesi dalla data di immatricolazione è prevista una verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione degli eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio. Il collaudo dovrà verificare:

- l'integrità ed il soddisfacente funzionamento dell'autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore;
- la consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista;
- la consegna di materiale (attrezzatura, materiali di consumo eccetera) contrattualmente previsto;
- l'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento e formazione previsti nei primi dodici mesi;

- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

In caso di esito negativo – così come in qualsiasi altro caso di inadempienza contrattuale o diritto di credito - non si darà seguito allo svincolo del 60% della cauzione definitiva fino a quando non saranno state rimosse le relative cause ostantive.

3.8. Collaudo definitivo

È previsto un collaudo definitivo dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia generale contrattualmente stabilito.

Il collaudo dovrà verificare:

- l'integrità ed il soddisfacente funzionamento dell'autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore;
- la tenuta dell'impianto pneumatico, verificata con la medesima modalità prevista per il collaudo di fornitura;
- la consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista;
- l'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento e formazione previsti;
- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

In caso di esito negativo - così come in qualsiasi altro caso di inadempienza contrattuale o diritto di credito - non si darà seguito allo svincolo del 15% della cauzione definitiva fino a quando non saranno state rimosse le relative cause ostantive.

3.9. Immatricolazione e trasferimento in proprietà dei veicoli

I veicoli dovranno essere consegnati completi della documentazione necessaria all'immatricolazione: nei trenta giorni successivi alla consegna il Fornitore dovrà trasmettere ad ATV il relativo atto di vendita. Le pratiche di immatricolazione e trascrizione al PRA saranno effettuate a cura e spese di ATV.

Dalla data di immatricolazione del veicolo la proprietà ed i relativi rischi sono trasferiti in capo al Cliente.

Il Fornitore garantisce, altresì, il Cliente da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.

4. GARANZIE ED ASSISTENZA POST – VENDITA

4.1. NATURA E DURATA DELLE GARANZIE

4.1.1. Periodi di garanzia e applicabilità

Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie minime di seguito elencate:

- a) garanzia di base (ovvero estesa all'intero veicolo) di 24 mesi o della percorrenza chilometrica attesa in tale periodo in base al profilo di missione (il raggiungimento di un termine esclude l'altro). E' facoltà del Fornitore offrire un ulteriore anno di garanzia generale, valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale;
- b) garanzia di 6 anni per la carrozzeria, inclusi anche a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o verniciatura e trattamenti in genere;
 - o arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, sedile guida, cruscotto, cappelliere eccetera;
 - o pavimento, compreso il rivestimento;
 - o porte passeggeri, finestrini e botole al tetto;
 - o vano batterie, bagagliere, sportelli e relativi meccanismi;
 - o rivestimenti esterni e coibentazioni;
- c) garanzia di 10 anni per corrosione passante e cedimenti strutturali (criccature, rotture, deformazioni e simili).

I periodi di garanzia decorrono dalla data di immatricolazione.

4.1.2. Termini di garanzia

La garanzia copre tutte le avarie, malfunzionamenti, guasti, carenze e vizi riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dell'autobus o delle sue parti. È in ogni caso a carico del Fornitore l'onere di provare che le anomalie riscontrate non rientrano nei termini di garanzia sopra esplicitati.

Le garanzie saranno comunque operanti, anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- o sia stata effettuata segnalazione dell'inconveniente sullo stesso autobus o su un altro autobus dello stesso lotto di fornitura;
- o sia stata segnalata una circostanza riconducibile all'inconveniente quale suo prodromo, causa o effetto.

Ogni onere relativo all'intervento – inclusi spese di trasporto di materiali, dell'autobus o di altri veicoli, manodopera, lubrificanti e liquidi di riempimento impianti, materiali di consumo, spese di trasferta, ecc. – rimarrà completamente a carico del Fornitore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti negli stretti tempi tecnici necessari e comunque con la massima sollecitudine. Ogni qualvolta il tipo di intervento lo consenta, lo stesso dovrà essere eseguito presso la sede ATV o presso un punto assistenza sito nella provincia di Verona. L'eventuale trasporto sarà effettuato a cura e spese del Fornitore.

Qualora, a seguito di guasto o avaria ricadente nei termini di garanzia, fosse necessario una riparazione o recupero in linea, i costi di recupero del veicolo in avaria rimarranno a carico di ATV,

mentre saranno posti a carico del Fornitore tutti gli altri eventuali costi conseguenti al guasto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o riparazioni di emergenza;
- o messa in sicurezza;
- o pulizia strada, bonifica ambientale eccetera;
- o danni a dispositivi a bordo.

4.1.3. Garanzia sui difetti sistematici

La locuzione “sistematici” si applica ai difetti o deficienze che, durante il periodo di garanzia (incluse le garanzie di lungo periodo), interessano con le stesse modalità e cause presumibili un medesimo componente installato sui veicoli e che si manifestano su tre o più veicoli dello stesso lotto.

Il Fornitore è tenuto alla risoluzione del problema sull'intero lotto venduto, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro il collaudo definitivo, oltre a riparare i guasti verificatisi e risarcire gli eventuali danni arrecati.

L'intervento su tutti i veicoli dovrà essere effettuato dal Fornitore di propria iniziativa a seguito della riscontrata ricorrenza del guasto, senza alcun indugio o ritardo e senza attendere l'ulteriore ripetersi del guasto stesso. Modalità di risoluzione a caduta potranno essere adottate solo previa approvazione scritta di ATV, fermo restando l'obbligo di risoluzione del problema su tutti i veicoli .

Le eventuali modifiche effettuate dal Fornitore dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Qualora tali modifiche richiedessero pratiche di aggiornamento o variazione presso i competenti uffici, queste dovranno essere effettuate a cura e spese del Fornitore. Nel caso di modifiche particolarmente rilevanti o che coinvolgano organi di sicurezza, il Fornitore dovrà notificare per iscritto l'effettuazione della modifica, allegando la documentazione tecnica relativa, riportando i collaudi eseguiti e dimostrando l'eventuale effettuazione di pratiche di aggiornamento.

Il tempo di indisponibilità dei veicoli conseguente a tali interventi ricade nell'indice di indisponibilità soggetto a penale.

4.1.4. Obblighi del Fornitore sulla durata delle parti principali nel ciclo di vita

Negli obblighi a carico del Fornitore si comprendono anche le durate dei gruppi per le percorrenze di prima sostituzione e successive per tutti quei componenti acquistati direttamente da concessionari del costruttore, conformi alle specifiche di primo impianto o di qualità equivalente, che il Fornitore stesso ha indicato nella scheda “Sostituzione parti principali”.

Qualora uno dei gruppi elencati nella scheda “Sostituzione parti principali” dovesse presentare avaria anteriormente al 90% della percorrenza di prima sostituzione indicata dal Fornitore, l'intervento di sostituzione o ripristino rimane completamente a carico del Fornitore; qualora invece la durata del componente superi il 90% della percorrenza di prima sostituzione dichiarata, il componente è riconosciuto conforme.

Come “prima sostituzione” come per le successive definite dal primo comma si intende la durata del gruppo, comunque definita (percorrenza chilometrica, ore di funzionamento, o numero di atti) che il Fornitore medesimo garantisce (nella suddetta scheda “Sostituzione parti principali”) raggiungibile, in costanza del regolare funzionamento del componente.

Si possono, quindi, presentare due casi:

- la durata del gruppo montato in fabbrica risulta uguale ad almeno il 90% di quella garantita: la sua sostituzione è a carico del Cliente ed il Fornitore è liberato dagli obblighi della garanzia prestata;
- la durata del gruppo montato in fabbrica è inferiore a quella garantita: la sostituzione è a carico del Fornitore entro i limiti sopra indicati ed il Fornitore non è liberato dalla garanzia fino a quando il gruppo in questione (quello originale, ovvero altro di differente modello) non abbia evidenziato la durata garantita in sede di offerta ed indicata nella scheda "Sostituzione parti principali", anche oltre la scadenza nominale del periodo di garanzia.

Per quanto non previsto nella scheda "Sostituzione parti principali", vale la copertura della garanzia di base del veicolo (per il periodo contrattualmente previsto), ovviamente nelle condizioni di rispetto dei piani di manutenzione indicati dal Costruttore e del profilo di missione indicato nel Capitolato speciale.

4.2. Risultati da conseguire durante il periodo di garanzia

4.2.1. Indice di indisponibilità e penali relative

L'indice di indisponibilità giornaliero è il rapporto percentuale fra il numero dei veicoli non idonei per il servizio e la numerosità del lotto, rilevati alle 6.30 antimeridiane di tutti i giorni feriali dell'anno. La numerosità del lotto coincide con il numero di autobus del lotto di gara immatricolati alla data di rilevamento.

Il veicolo è considerato idoneo alla erogazione del servizio quando è in grado di svolgere compiutamente il servizio, nelle seguenti condizioni:

- sicurezza per i trasportati e per gli altri utenti della strada;
- affidabilità nell'espletamento del servizio;
- buon funzionamento di tutti i dispositivi di equipaggiamento;
- normale comfort dei passeggeri e del conducente;
- livelli di inquinamento da emissioni gassose, rumore e vibrazioni ai valori tipici del veicolo;
- allestimenti ed arredi conformi;
- consumi dei liquidi di rifornimento nella norma;
- nessuna anomalie relative a funzionalità o caratteristiche sottoposte a verifica in sede di revisione di collaudo MCTC.

Ai fini del calcolo dell'indice, sono conteggiati solo gli autobus che presentino uno o più motivi di non idoneità originati da anomalie coperte dalla garanzia contrattuale. Rimangono quindi esclusi dal calcolo gli autobus non efficienti ad esempio per sinistri (purché l'attesa di lavorazione non sia motivata da ritardata consegna dei ricambi), insufficienti rifornimento di carburante, manutenzione programmata, sostituzione di gruppi che hanno raggiunto la durata prevista, pulizia eccetera.

Qualora, ad insindacabile giudizio di ATV, l'avaria sia tale rendere l'autobus idoneo per un servizio breve (esempio: climatizzazione passeggeri insufficiente), tale autobus sarà considerato indisponibile nella misura del 50%.

L'informazione degli eventi che causano inidoneità al servizio sarà data al Fornitore, con modalità da concordare, a mezzo fax o e-mail, di norma entro le ore 12.00 dei soli giorni feriali.

L'indice medio di indisponibilità trimestrale è pari alla media, pesata sulla numerosità del lotto, degli indici di indisponibilità giornaliera dei giorni feriali (sabato incluso) dei tre mesi.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza idonee a contenere l'indice medio di indisponibilità trimestrale entro il 10%. L'indice medio trimestrale sarà calcolato sui quattro trimestri solari (1/01 – 31/3, 1/04 – 30/06, 1/07 – 30/09, 1/10 – 31/12).

La penale per il superamento del valore massimo suddetto sarà pari al 0,6 ‰ dell'importo complessivo del singolo veicolo (IVA esclusa) per ogni giorno di indisponibilità di ciascun autobus, eccedente il valore massimo di riferimento, ovvero:

$$\text{Penale trim.} = (\text{indice indisponibilità nel trimestre} - 10\%) \times (\text{N}^\circ \text{ medio bus flotta}) \times (\text{giorni feriali nel trimestre}) \times (\text{prezzo bus}) \times 0,6 \text{ ‰}$$

4.2.2. Indice di Guasto

Si assume quale indice di guasto “**Ig**” della flotta nel mese il rapporto Ig tra il numero di guasti (di tutta la flotta nel mese) e la percorrenza espressa in milioni di km (di tutta la flotta nel mese).

Per il calcolo dell'indice di guasto si prenderanno in considerazione i guasti, originati da anomalie coperte dalla garanzia contrattuale, che si verifichino durante il servizio di linea e che impediscano al veicolo di proseguire la corsa o di intraprendere la corsa successiva in normale servizio passeggeri (fermo in linea oppure anomalia che, a insindacabile giudizio del personale addetto all'esercizio del Cliente, renda necessaria la sostituzione del veicolo).

Il Fornitore deve adottare soluzioni costruttive sufficienti per realizzare, durante il periodo di garanzia, un indice **Ig** in ogni mese solare di valore non superiore a 100 avarie per milione di km. Per raggiungere tale obiettivo il Fornitore dovrà (per tutto il periodo di garanzia del lotto) provvedere ad apportare al sistema veicolo, a propria cura e spese, ulteriori eventuali modifiche migliorative.

L'indice di guasto sarà calcolato a partire dal settimo mese dopo la consegna del primo veicolo della serie e fino a che non venga raggiunto e mantenuto per almeno sei mesi consecutivi, comunque non oltre la scadenza della garanzia generale. Nel medesimo periodo, il superamento di tale valore comporterà una penale pari ad € 100,00 per ogni avaria in linea eccedente il valore massimo di riferimento, ovvero:

$$\text{Penale nel semestre} = (\text{Ig} - 100) \times (\text{milioni di km percorsi dalla flotta nel semestre}) \times 100 \text{ €}.$$

Il Cliente comunicherà al Fornitore, con cadenza giornaliera a mezzo fax o e-mail, l'elenco dei veicoli che hanno subito avaria in linea, indicandone le relative cause.

4.3. GESTIONE DELL'ASSISTENZA IN GARANZIA E POST VENDITA

4.3.1. Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia

Il Fornitore deve predisporre la costituzione di una apposita organizzazione cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuare in corso garanzia. Si considerano parti essenziali della organizzazione:

- o il Responsabile dell'Assistenza, designato dal Fornitore ad agire in nome e per conto del Fornitore stesso per l'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in favore del Cliente in corso di garanzia, il cui nominativo dovrà essere indicato prima della consegna degli autobus; tutti i rapporti tra Cliente e Fornitore dopo la consegna degli autobus saranno tenuti per il tramite del Responsabile dell'Assistenza.
- o la Struttura Tecnica incaricata della esecuzione materiale degli interventi.

4.3.2. Struttura tecnica

Per struttura tecnica si intende il complesso delle officine, personale ed attrezzature che il Fornitore intende dedicare alla esecuzione degli interventi in garanzia.

Il Fornitore deve descrivere - in una parte della documentazione tecnica di gara - la struttura tecnica che metterà a disposizione del Cliente.

Le caratteristiche della struttura tecnica dovranno soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- o individuazione di una rete di Centri di Assistenza, con estensione territoriale adeguata al profilo di missione, con l'individuazione di un Centro di Assistenza vicino alla sede del Cliente; tali centri saranno in grado di eseguire tutti gli interventi in garanzia che si rendessero necessari;
- o individuazione di un Centro Logistico in grado di rifornire tempestivamente il Cliente di ricambi originali;
- o individuazione di un Centro di Supporto Tecnico in grado di assistere tempestivamente ed efficacemente il Cliente per ogni problematica tecnica inerente la fornitura;
- o i Centri di Assistenza, il Centro Logistico ed il Centro di Supporto Tecnico debbono disporre di personale, competenze tecniche, spazi ed attrezzature adeguate al raggiungimento dei risultati sopra indicati, nonché alla corretta gestione della flotta. Tali caratteristiche debbono essere descritte nella documentazione suddetta.

Al fine di massimizzare la disponibilità della flotta oggetto di fornitura e di conseguire durante il periodo di garanzia i risultati previsti, il Fornitore potrà disporre che l'esecuzione degli interventi in garanzia avvenga:

- a) presso officine e/o depositi del Cliente, con personale ed attrezzature messe a disposizione dal Fornitore. Tale schema operativo dovrà essere dettagliato mediante uno specifico accordo che definisca e delimiti spazi da riservare al Fornitore e loro condizioni di utilizzo, gli orari di lavoro, il coordinamento delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro, come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, gli oneri inerenti le assicurazioni del personale, la regolamentazione degli accessi, la valutazione dei rischi interferenti. ATV si riserva di rifiutare l'accesso nelle proprie sedi a persone non di suo gradimento;
- b) presso un Centro di Assistenza della struttura tecnica del Fornitore, con trasferimento del veicolo a cura e spese di quest'ultimo. Il Cliente si riserva di rifiutare motivatamente la struttura indicata;

- c) da parte dello stesso Cliente mediante proprio personale e nell'ambito delle proprie strutture di manutenzione. Per l'applicazione di tale modalità, sarà stipulato dopo l'ordine di fornitura uno specifico accordo, che definirà gli interventi che il Fornitore intende delegare al Cliente, i termini di ristoro degli oneri di manodopera e materiali, i termini temporali in cui il Cliente renderà disponibili le risorse per l'effettuazione dell'intervento, ai fini di preservare l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 4.2, le modalità di comunicazione ed autorizzazione degli interventi eccetera.

Il Fornitore dovrà indicare, nella descrizione della struttura tecnica, se intenda attivare la modalità di cui al punto c), per quali tipologie di intervento e su quali sottoinsiemi dell'autobus.

Nel caso di prestazioni effettuate da officine terze, sia presso il Cliente che presso strutture esterne, il Fornitore dovrà consegnare al Cliente la nota descrittiva dettagliata che certifichi la lavorazione effettuata, con l'indicazione dei ricambi utilizzati. In mancanza di tale documentazione il veicolo non sarà immesso in esercizio e sarà pertanto considerato ancora nello stato di "fermo".

4.3.3. Interventi manutentivi a cura del Cliente

Ad insindacabile giudizio del Cliente ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, il Cliente potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a tre ore - uomo).

Il Cliente darà tempestiva comunicazione di detti interventi al Fornitore e questi dovrà provvedere all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento al Cliente degli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti dal Cliente stesso. La manodopera sarà valorizzata al prezzo orario di € 38,00 (trentotto/00), attualizzati per gli anni successivi al primo secondo la rivalutazione Istat specifica del settore autoriparazione. I ricambi saranno valorizzati al costo corrente praticato dal Fornitore, aumentato del 10% (dieci per cento) per oneri di handling.

4.3.4. Fornitura e reperibilità dei ricambi

Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quant'altro necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 10 anni, a far tempo dal termine delle consegne della fornitura.

Scaduto detto termine il Fornitore, qualora non fosse più in grado di assicurare la regolare disponibilità dei ricambi, si impegna a rendere noti al Cliente disegni, specifiche tecniche, coordinate dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire al Cliente l'approvvigionamento indipendente di detti ricambi.

I ricambi devono essere reperibili con facilità da diverse fonti sul mercato, in modo che il Cliente possa individuarvi la linea di approvvigionamento per lui più conveniente.

4.3.5. Follow-up della fornitura

Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente, per un periodo di almeno 10 anni, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto necessario a gestire la flotta in modo ottimale e con il massimo livello di sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- variazioni ed integrazioni della documentazione di manutenzione, incluso il catalogo ricambi;
- variazioni ed integrazioni delle procedure di controllo e di sicurezza;
- richiami e modifiche, anche se relative a parti del veicolo realizzate da terzi;
- interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo;
- aggiornamenti software per i veicoli o le attrezzature;
- comunicazioni inerenti eventuali variazioni della struttura tecnica del Fornitore.

In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che interessino organi essenziali per la sicurezza. La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che il Cliente dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.

5. REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ.

5.1. REQUISITI GENERALI DI MANUTENIBILITÀ

Il Fornitore deve garantire l'elevata manutenibilità dei veicoli, con particolare riferimento a:

- ricerca guasti e diagnosi;
- documentazione di manutenzione;
- sistema di autodiagnosi, diagnosi remota, raccolta dati e gestione eventi;
- reperibilità ed intercambiabilità ricambi;
- accessibilità;
- efficienza e sicurezza delle operazioni;
- disponibilità di procedure di collaudo veloci ed affidabili.

La manutenibilità del veicolo sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale.

5.2. DOCUMENTAZIONE DI MANUTENZIONE

5.2.1. Prescrizioni generali

La documentazione di manutenzione dovrà essere completa, esaustiva e di agevole consultazione. Il formato dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:

- tutta la documentazione di manutenzione, anche quella relativa ad impianti e componenti di sub fornitori, dovrà essere fornita in lingua italiana;
- dovrà essere fornita su supporto informatico compatibile con i programmi di elaborazione standard e stampabile;

- i manuali, in generale, devono essere prodotti anche su supporto cartaceo, di buona qualità, in modo che ne sia consentito un uso continuativo a lungo termine, con fogli separati;
- le copertine devono essere resistenti all'unto, all'umidità ed all'usura, in misura proporzionata agli usi previsti;
- tutto il materiale stampato deve essere chiaramente riproducibile con normali macchine fotocopiatrici.

ATV è interessata ad un sistema di documentazione di agevole diffusione e consultazione a tutti i livelli ed alla possibilità di integrare il sistema documentale con gli strumenti informatici in uso in azienda. Saranno perciò accettate anche soluzioni con documentazione solo informatica, purché risulti agevole sia il trattamento delle informazioni contenute (es. estrazione di disegni, produzione di file in formato pdf, possibilità di collegamento ad applicativi di gestione della documentazione eccetera), sia la produzione di documenti cartacei (schemi, manuali generali o specifici, stampa di particolari eccetera).

Non saranno invece accettate soluzioni documentali solo cartacee, se non accompagnate almeno dalla scansione in formato pdf di tutta la documentazione, opportunamente suddivisa.

5.2.2. Manuale di istruzione del personale di guida

Il Manuale di istruzione per il personale di guida deve contenere tutte le informazioni necessarie per un utilizzo ottimale del veicolo e, se in forma cartacea, deve essere realizzato in formato di piccola dimensione (ad esempio A5).

Sul manuale devono anche essere riportate sotto forma di prospetto, con indicazioni chiare e precise, le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante l'utilizzo del veicolo e gli interventi in sicurezza che il personale di guida deve rispettare.

5.2.3. Documentazione di manutenzione e riparazione

Deve essere fornita la documentazione necessaria al fine di consentire agli addetti della manutenzione di disporre, in forma accessibile, di tutte le informazioni necessarie per le varie operazioni di manutenzione e gestione del veicolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni di manutenzione programmata, come sostituzione di componenti, sostituzione e rabbocco fluidi, registrazioni, ispezioni, lubrificazioni, verifiche;
- operazioni di stacco, riattacco e revisione di componenti;
- diagnosi di guasti ed anomalie, interpretazione e gestione segnali di guasto;
- riparazione, pulizia, parametrizzazione di parti e componenti dell'autobus;
- collaudo delle varie funzionalità a seguito di intervento;
- interventi di emergenza, sblocco sicurezze e ripristini provvisori, finalizzati a consentire il rientro dell'autobus in officina.

La documentazione deve contenere un'analisi dettagliata di ogni componente del veicolo in modo che gli addetti alla manutenzione possano efficacemente revisionare e/o riparare il veicolo od il componente.

Il veicolo deve essere considerato come un unico insieme ed in tal senso tale manuale deve essere uniforme in tutte le sue parti, anche se relative a componenti di diversi sub-fornitori. Il

Fornitore deve impegnarsi, pertanto, al coordinamento delle notizie necessarie alla completa riparazione dei singoli componenti dei vari sub-fornitori ed alla realizzazione di quanto sopra richiesto.

Le indicazioni relative agli interventi di manutenzione e riparazione devono includere le procedure di ricerca guasti, specificando per ogni segno diagnostico rilevabile, le probabili cause, le attività di ispezione/controllo da svolgere e le riparazioni da eseguire a seguito dei suddetti controlli, rappresentando dette informazioni in modo chiaro e ben strutturato, secondo la logica dell'albero di guasto o altra di analoga efficacia.

Dovrà inoltre essere presente una analisi dei modi di guasto e dei rispettivi effetti, almeno per le parti del veicolo con maggior frequenza di guasto e per i guasti maggiormente critici.

5.2.4. Procedure di collaudo

Al fine di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, la documentazione di manutenzione dovrà riportare per ogni operazione di ripristino di avaria o riparazione guasti, una procedura di collaudo affidabile e di agevole esecuzione, che garantisca la corretta esecuzione dell'operazione, la piena efficienza del veicolo e la sussistenza delle condizioni di sicurezza.

5.2.5. Catalogo parti di ricambio

Il catalogo delle parti di ricambio deve essere realizzato con visioni esplose in assonometria di tutte le parti, rendendole facilmente identificabili. Anche il catalogo parti di ricambio dovrà essere realizzato in modo uniforme in tutte le sue parti, considerando il veicolo in un unico insieme.

Il catalogo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento della tavola su cui si trova;
- una breve descrizione del pezzo con la funzione svolta;
- il numero di riferimento del Fornitore del veicolo;
- il richiamo alle tabelle di unificazione per particolari di uso comune con le indicazioni complete per l'acquisto, quali dati dimensionali, trattamenti superficiali, ecc..

Il Catalogo dovrà contenere le indicazioni e/o istruzioni necessarie per il riconoscimento della originalità delle parti di ricambio, siano esse di propria costruzione ovvero acquistate dal sub-fornitore.

5.2.6. Fabbisogno dei ricambi

A richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà presentare, con congruo anticipo rispetto alla consegna del primo veicolo, una lista dei ricambi e materiali di consumo ritenuti necessari per garantire la corretta manutenzione dei veicoli, in relazione alla esperienza del Fornitore ed al profilo di missione dei veicoli indicato dal Cliente.

5.2.7. Disegni da presentare con la fornitura

Il Fornitore deve consegnare in tre copie i disegni tecnici relativi all'autoveicolo, utili ad una completa conoscenza e gestione del veicolo. Si riporta di seguito un elenco indicativo:

- schema elettrico funzionale, per ogni singola funzione circuitale elettrica
- schema elettrico di manutenzione, per ogni singola funzione circuitale elettrica
- schema topografico delle canalizzazioni, cassette di derivazione, ecc.
- schema funzionale dell'impianto elettrico con evidenziati assorbimenti di corrente nei vari circuiti distributori e utilizzatori.
- scheda dei componenti elettrici, riportante il codice d'acquisto originale del costruttore del componente, correlata dalle caratteristiche meccaniche, elettriche, emc, chimiche, curve di lavoro, normative di riferimento, ecc.
- schema funzionale impianto pneumatico redatto secondo le norme uni vigenti, corredato di relativa legenda con l'indicazione dei valori funzionali dei vari componenti
- schema topografico impianto pneumatico corredato di relativa legenda e l'indicazione della codifica tubazioni
- scheda dei componenti pneumatici, riportante il codice d'acquisto originale del costruttore del componente, corredate dalle caratteristiche meccaniche, pneumatiche, elettriche, chimiche, curve di lavoro, normative di riferimento, ecc.
- disegno del figurino illustrativo del veicolo su scala 1:20 e 1:100
- disegno del figurino di raggio di volta del veicolo ed iscrizione in curva
- schema topografico impianto della lubrificazione centralizzata a grasso corredato di relativa legenda e l'indicazione della codifica tubazioni
- schema topografico impianto alimentazione (gasolio o gas metano) motore endotermico corredato di relativa legenda e l'indicazione della codifica tubazioni
- schema di principio dell'impianto elettrico
- schema topografico multifilare dell'impianto elettrico
- disegno complessivo autotelaio
- disegno complessivo motore cambio di velocità (dimensioni di massima)
- disegno complessivo sospensioni al telaio
- disegno complessivo pannelli apparecchiature elettriche
- disegno complessivo sistemazione cestello batterie
- disegno complessivo disposizione posto guida e visibilità
- disegno complessivo cruscotto anteriore e laterale
- disegno complessivo paretina autista
- disegno complessivo disposizione sedili passeggeri
- disegno complessivo dimensioni ed ubicazione botole pavimento
- disegno complessivo montaggio cristallo parabrezza e lunotto posteriore
- disegno complessivo sistemazione ed applicazione illuminazione interna.

Tutta la documentazione tecnica deve essere precisa e far riferimento alla versione di autobus effettivamente consegnata.

Il Cliente si riserva, in caso di necessità, di richiedere al Fornitore ulteriori illustrazioni e disegni.

5.2.8. Aggiornamenti

Salvo quanto prescritto relativamente al follow-up della fornitura, durante il periodo di garanzia della carrozzeria il Fornitore dovrà fornire, senza costi supplementari per ATV, gli aggiornamenti relativi a tutta la documentazione di manutenzione, ossia le pagine modificate e/o i supporti

elettronici equivalenti. Ove siano previsti accessi a sistemi telematici per la consultazione della documentazione, tali accessi dovranno essere disponibili, senza costi ulteriori di licenza o simili, per il medesimo periodo.

5.3. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il Fornitore deve progettare, in accordo con ATV, ed erogare a propria cura e spese un programma di addestramento per gli istruttori di guida e per il personale di manutenzione, la cui qualità e consistenza siano sufficienti a consentire:

- o per gli istruttori di guida (circa 20 operatori), una piena comprensione di tutte le funzionalità e caratteristiche del veicolo;
- o per il personale di manutenzione (circa 70 operatori), una approfondita conoscenza del veicolo e delle procedure di manutenzione e riparazione, per le varie aree di competenza (elettrauto, meccanica, carrozzeria).

Il programma di formazione, che potrà prevedere attività sia prima che dopo l'entrata in servizio del veicolo, dovrà essere realizzato per quanto tecnicamente possibile presso la sede di ATV e dovrà prevedere anche prove pratiche ed una verifica finale. Dovrà essere fornito a cura e spese del Fornitore il materiale didattico da consegnare ai partecipanti.

Le attività formative dovranno essere effettuate tramite formatori di elevata competenza sugli argomenti specifici e con esperienza formativa adeguata. ATV potrà motivatamente richiedere la sostituzione di uno o più formatori o la ripetizione di una o più attività formative.

Le attività formative dovranno essere organizzate in gruppi di non oltre 12 persone.

5.4. ATTREZZATURA SPECIALE

Il Fornitore deve specificare, in un apposito documento facente parte della Documentazione tecnica di offerta, l'attrezzatura speciale necessaria per una completa ed approfondita gestione del veicolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o apparecchiature e software di diagnosi, al livello più approfondito disponibile;
- o apparecchiature e software di comunicazione con i sistemi dell'autobus;
- o attrezzatura speciale di qualsiasi tipo;
- o sistemi di interfaccia, connettori, e simili;
- o apparecchiature e software per gestione materiali, garanzie eccetera;
- o licenze, aggiornamenti costi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature e software di cui sopra.

Di ogni elemento andranno indicati i costi di acquisto e gestione, nonché la compatibilità con altri modelli di autobus della stessa marca o anche di altre marche.

5.5. EFFICIENZA E SICUREZZA DELLE OPERAZIONI

L'autobus dovrà essere progettato in modo che tutte le attività di gestione possano essere eseguite in condizioni di massima efficienza e sicurezza.

Pertanto per tutte le operazioni di rimessaggio, manutenzione, diagnosi, riparazione, sostituzione di parti o complessivi, recupero su strada, ed ogni altra operazione connessa alla gestione del veicolo, dovranno essere individuati gli accorgimenti progettuali e le procedure atti a garantire la sicurezza di persone e cose, nonché la massima velocità ed efficacia di esecuzione, in tutte le condizioni operative tipiche delle attività suddette (officina, deposito, recupero su strada, pioggia, veicolo in temperatura eccetera).

5.6. ARMONIZZAZIONE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

E' primaria esigenza di ATV armonizzare le attività di manutenzione delle numerose sottoflotte di cui si compone il parco autobus, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, ai cicli di manutenzione programmata ed alle apparecchiature di diagnosi e manutenzione. Al tal fine, è interesse di ATV individuare – rispetto alle prescrizioni manutentive del costruttore – variazioni che, quantomeno a parità di efficacia, facilitino l'unificazione dei materiali di manutenzione, dei cicli manutentivi e delle apparecchiature di diagnosi.

Il Fornitore si impegna pertanto a favorire tale attività, fornendo supporto tecnico e documentale ed autorizzando le variazioni predette, ove non sussistano documentate controindicazioni tecniche.

6. VISIONE E PROVA SU STRADA.

Durante i lavori della Commissione di gara sarà richiesta, *a pena di esclusione dalla procedura*, la visione e prova su strada, nel territorio del Comune e della Provincia di Verona, di un esemplare, anche prototipo, con caratteristiche significativamente analoghe a quelle del veicolo/dei veicoli oggetto dell'offerta. Le caratteristiche del prototipo dovranno essere tali da consentire alla Commissione la piena valutazione delle caratteristiche obbligatorie e a punteggio; tale risultato potrà essere ottenuto anche con prototipi diversi per le diverse prove.

Le prove su strada, che includeranno anche la prova di consumo, saranno effettuate su percorsi ricadenti nel profilo di missione del singolo lotto, con possibilità di verificare le caratteristiche dichiarate in offerta (ad esempio, con prove di ingombro, partenza in salita, accelerazione, rumorosità eccetera). Le prove saranno eseguite con veicolo zavorrato a due terzi della portata utile. Il Fornitore dovrà provvedere a zavorrare il veicolo a propria cura e spese.

7. SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE.

Per ogni lotto potranno essere presentate due soluzioni progettuali alternative dello stesso autobus, cui corrisponderà una offerta economica separata. Le due soluzioni alternative saranno valutate separatamente sia per l'ammissibilità, sia per l'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale ed economico.

Per il lotto 3 potranno essere presentate due soluzioni alternative per il modello base e due soluzioni alternative per la realizzazione della versione "Aeroporto".

8. CONSUMO CARBURANTE ED ADDITIVI.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale, sarà valutato il consumo di carburante ed eventuali additivi.

Il consumo di carburante atteso viene stimato in base ai risultati delle prove di consumo effettuate in fase di prova dei prototipi o, in assenza di questi, in base alle dichiarazioni del fornitore relative al ciclo CUNA o SORT. In entrambi i casi, i valori di consumo potranno essere verificati in fase di collaudo di fornitura.

Il consumo di carburante sarà quantificato in kg di carburante per 100 km.

Il consumo di eventuali additivi (esempio adblue) sarà quantificato come percentuale del consumo di combustibile, sulla base delle dichiarazioni del fornitore.

9. COSTO DEL CICLO DI VITA

9.1. INFORMAZIONI GENERALI

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale, sarà valutato il valore del "Costo del ciclo di vita" (LCC), calcolato in base al profilo di missione indicato e per una durata pari a 10 anni (periodo osservato), per una percorrenza complessiva stimata pari quindi a dieci volte la percorrenza media annua indicata nel profilo di missione.

Il valore LCC sarà determinato in parte sulla base dei dati caratteristici dell'autobus ed in parte in base alle dichiarazioni impegnative del Fornitore, che risponderà per i primi cinque anni di eventuali difformità tra quanto dichiarato ed i costi effettivamente sostenuti. Tale impegno è coperto da specifica cauzione.

Il valore LCC sarà determinato tenendo in conto le seguenti voci di costo:

1. tassa di possesso;
2. consumo di olio motore;
3. costi relativi alla manutenzione programmata;
4. costi relativi alla sostituzione delle parti principali, per i quali sia stimabile una durata attesa, nelle condizioni di utilizzo tipiche del profilo di missione;
5. costi relativi alla sostituzione di parti di carrozzeria, per i quali ATV fornirà i dati di frequenza.

Tutti i costi saranno calcolati sulla base della percorrenza complessiva stimata nel periodo osservato (dieci anni), come sopra definita.

Per i costi relativi a manutenzione programmata e sostituzione parti principali e di carrozzeria, la distinta, quantità e costo dei materiali necessari per ogni intervento saranno dichiarati dal fornitore.

Il tempo di manodopera necessario, espresso in ore-uomo, sarà dichiarato dal Fornitore e farà riferimento al MRT (Mean Repair Time), ovvero il valore atteso del tempo di riparazione (UNI 9910), che include anche il tempo di collaudo prima della riabilitazione al servizio. Pertanto il tempo di mano d'opera include anche tutte le attività di stacco e riattacco delle parti da rimuovere per accedere alla parte da sostituire (esempio: la sostituzione guarnizioni frenanti comprende il tempo di stacco e riattacco ruote); non comprende invece ad esempio i tempi per il

posizionamento del veicolo sulla linea di lavorazione, reperimento materiali ed attrezzatura, eccetera.

Tali interventi saranno valorizzati:

- per la mano d'opera, al valore standard orario di Euro 38,00, senza applicazione di rivalutazione ISTAT;
- per i materiali (ricambi e materiali di consumo), al costo corrispondente alle condizioni commerciali praticate ad ATV alla data di presentazione delle offerte.

Tutti i prezzi vanno indicati al netto di IVA.

9.2. PROCEDURA DI CALCOLO DEL COSTO DEL CICLO DI VITA

9.2.1. Costo per tassa di possesso.

Viene calcolata da ATV in base ai dati dell'autobus dichiarati dal Fornitore.

9.2.2. Costo per consumo olio motore

Viene calcolato da ATV in base ai dati di consumo dichiarati dal fornitore. Il consumo, quantificato in kg per 1000 km, sarà rapportato alla percorrenza complessiva stimata nel ciclo del costo di vita e valorizzato al costo corrisposto da ATV alla data di presentazione delle offerte.

9.2.3. Costo relativo alla manutenzione programmata

Viene calcolato in base agli interventi previsti dal piano di manutenzione programmata redatto dal fornitore, che indica anche l'impegno di manodopera e materiali.

Il suddetto piano sarà diviso in cicli, ovvero gruppi di operazioni effettuati con la medesima cadenza (chilometrica o temporale). Il fornitore dovrà descrivere ogni ciclo secondo la scheda fac-simile in allegato (descrizione cicli manutenzione programmata), riepilogando quindi l'insieme dei cicli ed il relativo costo secondo la scheda fac-simile in allegato (manutenzione programmata).

Per la valorizzazione della manodopera e dei materiali vale quanto sopra indicato.

9.2.4. Costo relativo alla sostituzione delle parti principali

Viene calcolato in base al costo di sostituzione dei componenti principali dell'autobus, elencati nella scheda "Sostituzione parti principali".

Il costo LCC per ogni componente è calcolato moltiplicando il costo complessivo di sostituzione del componente per il numero previsto di interventi nel periodo LCC osservato (dieci anni). La somma dei costi LCC di tutti i componenti contemplati dalla scheda rappresenta il costo LCC relativo alla sostituzione delle parti principali.

Si precisa al riguardo quanto segue:

- per "durata attesa" si intende la scadenza chilometrica minima garantita alla quale il componente in questione si prevede debba essere sostituito o revisionato, nelle condizioni di esercizio previste nel profilo di missione; qualora la durata attesa sia espressa in forma

- temporale (mesi o anni), dovrà essere convertita in percorrenza chilometrica sulla base della percorrenza media annua definita dal profilo di missione.
- il numero di interventi nel ciclo di vita va calcolato come rapporto tra la percorrenza complessiva stimata nei dieci anni (calcolata in base alla percorrenza media indicata nel profilo di missione) e la durata attesa del componente – eventualmente convertita in km - con arrotondamento al primo decimale. Anche qualora la durata attesa del componente risulti maggiore della percorrenza complessiva stimata nei dieci anni, il numero di interventi nel ciclo di vita andrà calcolato nel medesimo modo, risultando in tal caso minore di uno. Ad esempio, se la durata attesa motore è pari a 750.000 km e la percorrenza media annua è pari a 60.000 km, si otterrà un numero di interventi nel ciclo di vita pari a $(60.000 \times 10) : 750.000 = 0,8$
 - relativamente alla quantificazione del tempo di mano d'opera si rimanda a quanto sopra indicato
 - nella definizione dell'intervento di ripristino del componente, si dovrà sempre considerare l'utilizzo di componentistica nuova e di primo impianto, anche per i componenti e sottoinsiemi riparabili e revisionabili, salvo ove diversamente indicato.
 - il costo dell'intervento (materiale e manodopera) deve includere tutti i componenti dello stesso tipo presenti sull'autobus che presentino la medesima durata attesa: ad esempio, per la sostituzione di quattro ammortizzatori del 2° asse, se il costo per ogni ammortizzatore è pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno andrà indicato il totale materiale di Euro 1.000,00 (mille/00); analogamente per la manodopera.

9.2.5. Costo relativo alla sostituzione di parti di carrozzeria

Viene calcolato in base al costo di sostituzione dei componenti di carrozzeria principali dell'autobus, sulla base delle tipologie e quantità di intervento indicate nella scheda "Sostituzione parti di carrozzeria".

Il costo LCC per ogni tipologia di intervento è calcolato moltiplicando il costo complessivo dell'intervento – manodopera, ricambi e materiali di consumo – per il numero previsto di interventi nel periodo LCC osservato (dieci anni). La somma dei costi LCC di tutti gli interventi contemplati dalla scheda rappresenta il costo LCC relativo alla sostituzione di parti di carrozzeria.

Si precisa al riguardo quanto segue:

- relativamente alla quantificazione del tempo di mano d'opera vale quanto sopra indicato;
- nella definizione dell'intervento di ripristino del componente, si dovrà sempre considerare l'utilizzo di componentistica nuova e di primo impianto, anche per i componenti e sottoinsiemi riparabili e revisionabili, salvo ove diversamente indicato.

9.2.6. Calcolo del costo LCC e del costo chilometrico

Tutte le voci di costo sopra indicate saranno riepilogate dal Fornitore, per sola comodità di valutazione della Commissione giudicatrice, in un "Prospetto riassuntivo LCC" in formato libero, che evidenzia i costi complessivi relativi a manodopera, materiali, consumi, mantenendo distinti manodopera e materiali.

Si riepilogano di seguito le voci di costo LCC e le schede da compilare:

Voce di costo	Fonte dati	Annotazioni
tassa di possesso	Scheda descrizione autobus	Sulla base dei dati del veicolo dichiarati dal Fornitore
consumo olio motore	Scheda descrizione autobus	Sulla base del consumo dichiarato
manutenzione programmata	Scheda manutenzione programmata	Compilata a cura del Fornitore
sostituzione delle parti principali	Scheda sostituzione parti principali	Compilata a cura del Fornitore
sostituzione di parti di carrozzeria	Scheda sostituzione di parti di carrozzeria	Compilata a cura del Fornitore
costo LCC complessivo	Somma di tutte le voci di costo precedenti	In formato libero - devono essere tenuti distinti materiali, manodopera, consumi e costi amministrativi

9.3. RIMBORSO PER MANCATO RISPETTO DEI COSTI PER CONSUMO OLIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Qualora nei primi tre anni di esercizio si presentassero difformità rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore, tali da indurre costi maggiori di oltre il 15% rispetto a quelli dichiarati per le voci "consumo olio" e "manutenzione programmata" (necessità di abbreviare le cadenze, necessità di sostituzioni non previste, maggiori consumi di olio eccetera), il Fornitore dovrà rimborsare interamente i costi eccedenti il 115% di quanto dichiarato, attuando altresì tutti gli interventi atti a riportare i costi entro il limite suddetto.

10. Garanzia provvisoria.

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una garanzia provvisoria, per il lotto o i lotti per i quali si concorre, per gli importi indicati nella lettera d'invito.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale garanzia provvisoria dovrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, ATV restituirà la garanzia provvisoria a tutti i concorrenti diversi dall'impresa aggiudicataria, mentre la garanzia provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione della cauzione definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ATV;

- una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: l'intestazione a tutte le compagnie facenti parte del raggruppamento, identificate singolarmente e contestualmente, e la dichiarazione che la garanzia copre non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura (così Cons. Stato, Ad. plen., 4.10.2005, n. 8).

11. Cauzione definitiva e svincolo progressivo. Clausola risolutiva espressa.

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione **definitiva** d'importo pari al **10 (dieci) per cento** del valore contrattuale IVA esclusa (numero degli autobus moltiplicato per il prezzo unitario di offerta), in relazione al lotto di pertinenza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Qualora l'impresa aggiudicataria non prestasse la cauzione entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATV avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATV nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto ATV dovesse escutere la cauzione, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATV. Trascorso inutilmente il termine, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione, oppure potrà prelevare l'importo corrispondente al reintegro della cauzione dagli acconti di versamento o dal saldo della fornitura.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Essa sarà progressivamente svincolata nella seguente misura:

- il 60% all'esito positivo della "verifica di esercizio";
- un ulteriore 15% decorsi tre mesi dall'esito positivo del collaudo definitivo;

- il restante 25% decorsi tre mesi dalla fine del termine di garanzia sulla carrozzeria, ove siano stati assolti tutti gli obblighi contrattuali relativi a tale garanzia.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima (o semplice) richiesta di ATV e senza eccezioni";
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l'Ente garantito ATV dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall'Ente garantito ATV mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione definitiva senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima.

12. Condizioni e modalità di pagamento.

Il Fornitore potrà emettere fattura solo dopo l'esito positivo del "collaudo di accettazione", risultante da apposito verbale sottoscritto da ATV o, in mancanza di questo, dopo l'immatricolazione del veicolo. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data del protocollo di ATV attestante il ricevimento della relativa fattura.

Il pagamento potrà avvenire solo dopo l'immatricolazione degli autobus - a cura e spese di ATV - che avrà luogo, di norma, entro 45 (quarantacinque) giorni dal positivo "collaudo di accettazione". ATV potrà legittimamente sospendere il pagamento degli autobus qualora, per fatto imputabile al Fornitore o per documentate cause di forza maggiore, gli autobus consegnati non conseguano l'immatricolazione; di detta legittima sospensione di pagamento ATV dovrà immediatamente avvisare il Fornitore. ATV pagherà l'importo di cui trattasi entro i sessanta giorni successivi al venir meno della causa che ostava all'immatricolazione e, in tale evenienza, non dovrà corrispondere interessi moratori - né qualsiasi altro importo comunque denominato - per il legittimo differimento del pagamento.

Nel caso in cui il Collaudo di accettazione sia stato superato con riserva, ATV tratterrà dal pagamento il 5% (o altra percentuale concordata) dell'importo dovuto, regolandolo entro i sessanta giorni successivi allo scioglimento della riserva.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini suddetti, saranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori in misura pari, in ragione d'anno, al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) aumentato di quattro punti.

Le parti potranno concordare un anticipo nel pagamento rispetto ai suddetti termini. In tal caso il Fornitore dovrà concedere ad ATV uno sconto percentuale a riduzione del corrispettivo in misura pari, in ragione d'anno, al Tasso ufficiale di riferimento (ex T.U.S.) aumentato di quattro punti.

Per gli importi corrispondenti il Fornitore dovrà emettere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento, idoneo documento contabile a conguaglio, che dovrà essere regolato nel termine di sessanta giorni fine mese data ricevimento fattura.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento o dello sconto per anticipato pagamento - la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad ATV.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, senza l'applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ATV di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

13. Opzione per l'acquisto di ulteriori autobus.

ATV si riserva la facoltà discrezionale di esercitare l'opzione per:

- o un massimo di ulteriori n. 10 autobus della medesima tipologia del lotto 1;
- o un massimo di ulteriori n. 3 autobus della medesima tipologia del lotto 2;
- o un massimo di ulteriori n. 13 autobus della medesima tipologia del lotto 3;

perfettamente uguali a quelli della fornitura base.

Si precisa che tali opzioni potranno essere esercitate entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, anche con più atti successivi, e potranno riguardare un solo lotto o più lotti. Tali opzioni potranno essere esercitate anche in dipendenza delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ed agli indirizzi degli enti affidanti.

ATV corrisponderà all'impresa aggiudicataria il prezzo unitario onnicomprensivo dell'autobus offerto in gara, in relazione al lotto di pertinenza, ferme restando le condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato. Tutti i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili fintantoché ATV potrà esercitare le opzioni suddette.

I termini di consegna delle forniture opzionali sono uguali a quelli offerti in gara e decorreranno dalla comunicazione di ATV di esercizio dell'opzione.

L'aggiudicatario della fornitura si obbliga sin d'ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato, ad accettare le eventuali forniture opzionali sopra descritte, su richiesta di ATV comunicata nei termini.

14. Divieto di cessione del contratto.

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura qui disciplinato, a pena di nullità.

15. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.

Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca ATV, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

16. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. cod. civ.).

Il contratto che sarà stipulato con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).

Di conseguenza l'Impresa aggiudicataria, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata alla realizzazione della fornitura in oggetto.

17. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

ATV si riserva la facoltà di recesso dal contratto di fornitura qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 del Codice civile.

18. Legge applicabile e Foro competente.

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, solo qualora non si pervenga ad una composizione bonaria, potrà essere adita l'Autorità giudiziaria. Qualunque controversia o diatriba, comunque, non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di fornitura qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

19. Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico del Fornitore.

20. Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio al Codice civile e alle altre normative statali e regionali in materia.

21. Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.

Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale, il presente Capitolato speciale sottoscritto per accettazione dal Fornitore, le Schede tecniche e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nonché l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria da ATV. La documentazione che sarà specificamente richiamata in contratto andrà ad integrarne il contenuto solo in quanto compatibile con il Capitolato speciale e con l'Allegato A "Caratteristiche tecniche e attribuzione punteggi", i quali avranno la prevalenza su qualsiasi difforme clausola o previsione altrove contenuta.

22. Profilo di missione, caratteristiche tecnico-funzionali richieste e attribuzione dei punteggi.

Forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato l'Allegato A - "Caratteristiche tecniche e attribuzione punteggi".

L'allegato A descrive il profilo di missione previsto per ogni lotto, le caratteristiche tecniche e funzionali rispettivamente richieste ed i criteri per l'attribuzione del punteggio.

Ove una o più delle caratteristiche offerte fossero difformi a quanto richiesto, dovranno essere documentate in offerta le soluzioni tecniche alternative adottate, motivandone la scelta ed evidenziando che le funzionalità risultanti da tali soluzioni sono perlomeno equivalenti a quelle richieste. ATV si riserva in tal caso di esaminare l'entità delle difformità risultanti e le soluzioni alternative, ammettendo comunque l'offerta solo nel caso in cui le difformità risultino lievi e pienamente compensate dalle soluzioni alternative presentate.

Il presente "CAPITOLATO SPECIALE DISCIPLINANTE LA FORNITURA DI N. 26 AUTOBUS, ALIMENTATI A GASOLIO O A GAS METANO, SUDDIVISA IN TRE LOTTI (N. 10 DI CLASSE I VERSIONE URBANA, N. 3 DI CLASSE I VERSIONE SUBURBANA E N. 13 DI CLASSE II)" viene sottoscritto in ogni pagina (in segno di accettazione) e restituito quale parte integrante dell'offerta.

(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato:

- Art. 3.6. Penali per ritardata consegna. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 4. Garanzie e assistenza post-vendita.
- Art. 7. Soluzioni progettuali alternative.
- Art. 11. Cauzione definitiva e svincolo progressivo. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 12. Condizioni e modalità di pagamento.
- Art. 14. Divieto di cessione del contratto.
- Art. 15. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 16. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. cod. civ.).
- Art. 17. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
- Art. 18. Legge applicabile e Foro competente.
- Art. 19. Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.
- Art. 21. Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.

(firma)